Ente di decentramento regionale di TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di Decentramento Regionale di Trieste Palazzo Galatti - Piazza Vittorio Veneto, n. 4 - 34132 TRIESTE - Telefono: +39 37727200 - PEC: edr.trieste@certregione.fvg.it
Codice Fiscale: 90161460325

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.R.TS N. 19 "DI GROPADA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Variante n.19 al P.R.G.C. di Trieste

Relazione di assoggettabilità VAS

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	25/10/2024	PRIMA EMISSIONE	F.O.
1	08/01/2025	SECONDA EMISSIONE	F.O.
2	13/02/2025	TERZA EMISSIONE	F.O.
3	26/05/2025	QUARTA EMISSIONE	F.O.
4	30/06/2025	QUINTA EMISSIONE (numerazione)	F.O.

ELABORATO: VP.D

SCALA: -

CODICE OPERA: 18/2020

CUP: C97H13001460003

CIG: B06E1E2547

IL PROGETTISTA:

Ing. Federico Olivotti

Ing. FEDERICO OLIVOTTI – TRIESTE – ORDINE INGEGNERI DI TRIESTE N. 2066

SERVIZIO TECNICO
P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DI P.O. E R.U.P.
dott. arch. Carolina BORRUSO

STUDIO CAPPELLA

Sommario

1. PREMESSA 2

2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 4

2.1. CARATTERISTICHE DELLE VARIANTI 4

2.2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ 5

3. CONCLUSIONI 7

1. PREMESSA

Con l'articolo 63-sexies comma 8 della legge regionale L.R. n. 5/2007 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo**"** si richiede di assoggettare le varianti urbanistiche alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) , secondo la Direttiva 42/2001/CE, come recepita dai D.Lgs n. 152/2006.

Il D.lgs 152/2006 art. 12 usa le espressioni "Piani e Programmi" con ciò facendo rientrare nella valutazione ambientale ogni sorta di piani comunali, generali e attuativi.

Nel caso specifico si tratta di valutare la assoggettabilità a procedura di VAS della variante urbanistica al PRGC del comune di Trieste, per le esigenze conseguenti alla proposta di progetto "***Riqualificazione della S.R. TS n. 19 di Gropada".***

Ente attuatore del progetto è l'Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Trieste con sede in p.zza Vittorio Veneto, 4 a Trieste.

Nella regione Friuli Venezia Giulia il procedimento è stato disciplinato dall'art. 4 della L.R. n. 16/2008 che prevede:

"*Art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)*

1. *Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:*

a) *proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*

b) *autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*

c) *autorità competente: la Giunta comunale;*

2. *Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:*

a) *le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);*

b) *le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).*

3. *Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente [*giunta comunale*] valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

(secondo i criteri di cui al D.lgs 4/2008 – articolo 12 e Allegati I, II, III, IV e V)

2.1. Caratteristiche delle varianti

2.1.1. Ragioni della variante, ubicazione e dimensione

Il progetto richiamato riguarda nel complesso interventi lungo la S.R. TS n. 19 di Gropada:

- la realizzazione di un allargamento stradale di 40 metri nell'ambito della ricostruzione di un muro di sostegno;
- la realizzazione su aree agricole di due impianti di dispersione sul suolo delle acque meteoriche prodotte dal centro abitato.

La Variante si rende necessaria per consentire l'esecuzione delle opere, in proprietà privata ed in parte diversa destinazione.

La variante **non comporta modifiche sostanziali** alle destinazioni d'uso, non ha quindi valore strategico; riguarda alcune modeste variazioni nella zonizzazione, tali da non interferire con la struttura territoriale.

La variante riguarda anche l'**identificazione delle aree direttamente interessate dalle opere soggette a provvedimento coattivo di esproprio** come precisate nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La variante riguarda aree attualmente destinate a zona E.3 che vengono convertita in viabilità, come identificato nella tavola grafica n. 1.

2.1.2. Influenza su altri piani o programmi

Non c'è interferenza con altri piani e programmi, trattandosi di un intervento che conferma la struttura territoriale delle infrastrutture esistenti, con modifiche degli elementi non tali da comportare pregiudizio territoriale ovvero non tali da interferire con obiettivi e strategie dei piani citati.

2.1.3. Integrazione considerazioni ambientali in rapporto a sviluppo sostenibile

L'attuazione del progetto non comporta effetti significativi sul quadro ambientale ed ecologico, né in quanto tale, né per quanto riguarda gli obiettivi e l'assetto territoriale previsto dal PRGC.

2.1.4. Problemi ambientali pertinenti alla Variante

Le opere richieste per attuare il progetto non comportano alcun rilievo ambientale significativo, limitandosi a prevedere l'allargamento della viabilità impianti interrati di smaltimento di acque meteoriche.

L'entità dell'intervento afferente alla variante, complessivamente, interessa una superficie di circa 850 mq, di cui 76 mq per il muro di sostegno e 771 per l'impianto di dispersione.

2.1.5. Rilevanza del piano in rapporto alla normativa comunitaria settore ambiente

Il progetto non interessa e non interferisce con aree SIC o ZPS, né con parchi o altre aree protette (riserve, ARIA).

2.2 Caratteristiche degli impatti, criticità

L'intervento previsto tende a migliorare la sicurezza stradale, migliorando la sicurezza per le fasce deboli, aumentando la banchina stradale.

Inoltre risolve le criticità legate agli allagamenti creato dal deflusso incontrollato delle acque, che vengono raccolte e smaltite sul suolo.

Le categorie degli impatti cui fare riferimento nel caso presente sono la conseguenza delle opere di seguito riportate in sintesi:

- l'allargamento stradale;
- le conseguenze temporanee del cantiere.

Le aree interessate dagli effetti determinati dall'attuazione della variante del PRGC sono sostanzialmente quelle immediatamente circostanti e di cui si è detto e si può affermare che non producano effetti di sorta sull'intorno.

2.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità

Mancando un impatto concretamente rilevabile sull'ambiente determinato da nuove scelte strategiche del Piano, si può affermare che non si presentano situazioni di sorta rapportabili a effetti di pianificazione ambientale e territoriale quali: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

L'intervento riconosciuto dalla varianti è finalizzato propriamente e principalmente a ridurre la probabilità di danni a cose e persone legati alla viabilità.

Le opere riconosciute dalle varianti non incidono sulla struttura territoriale, fatta eccezione per l'occupazione di limitate aree agricole contermini che come tale non si può dire che determini una modifica tale da incidere sulla struttura territoriale a livello di pianificazione.

Del resto, è evidente che si tratta di opere che per quanto non irreversibili vanno ad integrarsi alle infrastrutture esistenti e che pertanto vengono da queste assimilate, rientrando non nella categoria dell'incidenza sulla struttura territoriale, ma bensì nella categoria della straordinaria manutenzione territoriale.

2.2.2. Carattere cumulativo

Quanto affermato per il punto precedente ha valore anche per la valutazione degli effetti cumulativi. Non si presentano infatti ipotesi di effetti cumulativi dannosi.

2.2.3. Natura transfrontaliera

Non ricorrono le circostanze, né in modo diretto, né indiretto.

2.2.4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente

L'attività prevista dal progetto non comporta l'uso di sostanze o emissioni nel terreno o nell'aria, diverse dalla normale coltivazione.

Non si riscontrano ipotesi di rischio durante l'esecuzione o in presenza di eventuale futura dismissione che non possano essere controllate con le disposizioni che attengono alla fase di cantiere.

2.2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti

Come illustrato in precedenza, gli impatti sono assenti o di entità poco rilevante e pertanto non possono produrre effetti né a breve, né a largo raggio.

2.2.6. Valore e vulnerabilità dell'area a causa

- caratteristiche naturali e del patrimonio culturale: l'intervento in progetto non interessa direttamente corsi d'acqua pubblica;
- aree con probabilità di rinvenimenti archeologici: valgono le norme di tutela già vigenti;
- superamento dei livelli di qualità ambientale: come già detto, l'attività prevista non comporta né l'influenza né quindi il superamento di soglie inquinanti;
- valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo: si precisa che la variante non introduce nuove destinazioni d'uso del suolo, limitandosi a riclassificare un modesto ambito territoriale.

2.2.7. Impatti su aree e paesaggi protetti

Come detto in precedenza, la variante non introduce sostanziali nuove destinazioni d'uso del suolo e pertanto, pur riconoscendo modifiche che, si è detto, appartengono praticamente alla categoria della manutenzione territoriale, non predispone verso ipotesi di impatti ambientali sulle aree e paesaggi protetti, quali acque pubbliche, boschi ecc.

3. CONCLUSIONI

Il presente intervento rientra in quanto stabilito dal comma 12, art. 6 D.lgs. 152/2006 in materia di VAS, il quale prevede che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere

30 giugno 2025

Il tecnico incaricato
ing. Federico Olivotti